

Osservatorio Legislativo Interregionale  
TORINO – 11 e 12 giugno 2009

**I principali atti normativi, le sentenze, gli atti di indirizzo  
di rilievo comunitario adottati in materie rilevanti sul piano regionale  
(5 febbraio 2009 – 11 giugno 2009)**

*a cura di:*  
*Federico Casolari*  
*Responsabile*  
*Centro di Documentazione e Ricerche sull'Unione europea*  
*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

# **PARTE PRIMA**

## **COMMENTI E RASSEGNE**

- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, ASM Brescia Spa c. Commissione, causa T-189/03, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0189:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, Repubblica italiana c. Commissione, causa T-222/04, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004A0222:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) c. Commissione, causa T-292/02, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0292:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, ACEA SpA, sostenuta da ACSM Como SpA e AEM – Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA c. Commissione, causa T-297/02, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0297:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) sostenuta da ASM Brescia SpA c. Commissione, causa T-300/02, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0300:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, AEM SpA sostenuta da ASM Brescia SpA c. Commissione, causa T-301/02, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0301:IT:HTML>.
- Sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009, Acegas-APS Spa c. Commissione, causa T-309/02, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002A0309:IT:HTML>.

### **Le circostanze di fatto e di diritto in cui si collocano le pronunce del Tribunale**

Le sette pronunce adottate dal Tribunale in data 11 giugno 2009, tutte collegate tra loro, riguardano la disciplina introdotta a livello italiano con legge 8 giugno 1990, n. 142<sup>1</sup> (d'ora innanzi: "legge 142/90") in merito agli strumenti giuridici offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici.

Le decisioni meritano di essere brevemente commentate non solo per la tematica oggetto di valutazione da parte del Tribunale, ma anche perché esse permettono di compiere alcune considerazioni di massima sui più recenti orientamenti che contraddistinguono l'applicazione giurisprudenziale della disciplina sugli aiuti di Stato<sup>2</sup>.

Il tema oggetto del contendere è costituito da una decisione della Commissione (decisione 2003/193/CE relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore

<sup>1</sup> Pubblicata in *GURI* n. 135 del 12 giugno 1990.

<sup>2</sup> Sull'importanza che ha assunto l'azione pretoria dei giudici comunitari per la definizione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato vedi, in generale, F. Casolari, *Riflessioni sui profili istituzionali della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato*, in A. Vignudelli (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto – Mercato Amministrazione Diritti*, Torino, 2006, p. 289 e ss., spec. pp. 308-311.

di società *ex lege* 142/90<sup>3</sup>; d'ora in poi: “la decisione controversa”), con la quale l'istituzione ha provveduto a sindacare la normativa dianzi citati alla luce della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dichiarandola incompatibile con essa.

Tale normativa prevede la possibilità, per i comuni, di costituire società per la distribuzione dell'acqua, del gas, dell'elettricità e dei trasporti tramite le forme di società commerciali o società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica. Nel caso in cui gli enti locali si avvalgano di tale facoltà le società istituite beneficiano delle seguenti misure:

- esenzione totale triennale dall'imposta sul reddito d'impresa (non oltre l'anno fiscale 1999);
- possibilità di ottenere prestiti agevolati da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Con la decisione controversa la Commissione ha ritenuto che tali misure costituissero, in astratto, delle forme di aiuto di Stato non compatibili con la disciplina prevista dall'art. 88 del Trattato CE e ne ha dichiarato la non conformità con l'ordinamento comunitario. Alcune società istituite *ex lege* 142/90 e lo stesso Governo italiano hanno dunque deciso di impugnare la decisione innanzi al Tribunale di primo grado affinché questo ne sancisse l'illegittimità ai sensi degli artt. 230 e ss. del Trattato CE<sup>4</sup>.

### **La ricevibilità dei ricorsi delle società**

Prima di considerare succintamente i principali motivi di ricorso fatti valere innanzi al Tribunale, vale la pena soffermarsi brevemente su di una questione generale sollevata dalla Commissione e relativa alla ricevibilità dei ricorsi presentati dalle singole società. La Commissione nega la legittimazione ad agire ai ricorrenti, posto che essi non sarebbero, come invece richiesto dall'art. 230, par. 4, del Trattato CE *direttamente ed individualmente* interessati dall'atto comunitario impugnato. L'istituzione ricorda a tale proposito che la decisione controversa è stata adottata a seguito di una valutazione generale ed astratta delle agevolazioni derivanti dalla legge 142/90 e non in base alla considerazione di fattispecie concrete. Essendo dunque una decisione generale essa dovrebbe sfuggire all'impugnazione dei singoli, potendo al più essere oggetto di ricorso da parte delle altre istituzioni politiche dell'UE e degli Stati membri.

Ebbene, nonostante la giurisprudenza comunitaria abbia da sempre favorito un'interpretazione restrittiva della disposizione del Trattato appena citata<sup>5</sup>, il Tribunale ha

---

<sup>3</sup> La decisione è pubblicata in *GUUE* L 77, del 24 marzo 2003, p. 21 e ss.; essa può essere consultata all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:077:0021:0040:IT:PDF>.

<sup>4</sup> Può *prima facie* apparire bizzarro che il ricorso sulla decisione della Commissione presentato dal Governo italiano sia stato sottoposto al Tribunale di primo grado anziché alla Corte di giustizia. Come noto, infatti, i ricorsi degli Stati membri sono, di regola, sottoposti alla cognizione della Corte, mentre il Tribunale si occupa dei ricorsi presentati dai singoli (persone fisiche e persone giuridiche). In effetti, in un primo momento il Governo italiano aveva presentato il proprio ricorso innanzi alla Corte (esso era stato iscritto a ruolo con numero di causa C-290/02. A seguito dell'impugnazione della decisione controversa da parte di talune società istituite *ex lege* 142/90, la Corte aveva tuttavia constatato che i procedimenti risultavano tra di loro connessi (posto che i motivi adottati nelle diverse cause erano ampiamente coincidenti). Con ordinanza 10 giugno 2003, la Corte ha dunque sospeso il procedimento relativo alla causa C-290/02 a termini dell'art. 54, par. 3, del proprio Statuto. In un secondo momento, essa, con altra ordinanza (datata 8 giugno 2004), ha deciso di rinviare la predetta causa innanzi al Tribunale che è dunque divenuto competente a decidere anche del ricorso presentato dallo Stato contro la Commissione. Tale causa è stata iscritta sul ruolo del Tribunale con numero T-222/04.

<sup>5</sup> In tema si rimanda all'esauriente ricognizione svolta da M. Gestri, *Portata e limiti del diritto individuale di accesso alla giustizia nell'ordinamento dell'Unione europea*, in *Accesso alla giustizia dell'individuo nel*

ritenuto, nella quasi totalità dei casi in esame, di dover rigettare gli argomenti della Commissione. A detta del Tribunale, infatti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, le società ricorrenti sono senz'altro individualmente interessate dalla decisione controversa, posto che sono tutte beneficiarie dirette ed effettive delle agevolazioni previste dal regime normativo in questione. Esse, poi, sono anche direttamente interessate, dal momento che, essendo beneficiarie delle misure statali ritenute dalla Commissione incompatibili col regime comunitario degli aiuti di Stato, sono altresì tenute al loro rimborso<sup>6</sup>.

Non vi è dunque dubbio circa la legittimità, da parte loro, a presentare un ricorso di illegittimità nei confronti della decisione della Commissione.

L'unico caso in cui il Tribunale ha rigettato il ricorso facendo riferimento allo *status* del soggetto impugnante è quello relativo alla causa avviata dalla Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi)<sup>7</sup>. Tale ente, infatti, aveva solo partecipato, in qualità di parte ascoltata e consultata, al procedimento negoziale che aveva poi portato all'adozione della legge 142/90 ed alla fase amministrativa che aveva condotto all'adozione della decisione controversa. Siffatte forme partecipative non sono state però ritenute sufficienti per poter qualificare Confservizi come soggetto legittimato al ricorso<sup>8</sup>. Secondo una costante giurisprudenza, infatti, i ricorsi presentati da associazioni sono ricevibili quando esse rappresentino gli interessi di imprese legittimate ad agire, quando l'associazione risulti individualmente interessata o là dove una disposizione di natura normativa riconosca esplicitamente a quest'ultima una serie di facoltà di carattere procedurale<sup>9</sup>.

Una volta considerati i profili generali relativi alla ricevibilità dei ricorsi è possibile analizzare più da vicino alcuni dei motivi di illegittimità fatti valere dai ricorrenti e la posizione che ha espresso, sul punto, il Tribunale di primo grado. In proposito, mette conto evidenziare a titolo generale come i motivi di ricorso richiamati a seguire siano tutti riconducibili all'ipotesi di contrasto della decisione controversa con il Trattato CE, segnatamente con gli artt. 86 e 87<sup>10</sup>.

## **I motivi del ricorso**

### a) La natura non selettiva delle agevolazioni

Come noto, l'art. 87 del Trattato CE considera aiuto di Stato qualsiasi misura concessa tramite utilizzo di risorse pubbliche nei confronti di determinate imprese o produzioni che incida sugli scambi a livello comunitario e che falsi - o minacci di falsare - la concorrenza. Affinché sussista un aiuto di Stato è dunque necessario che la misura sia selettiva, andando a esclusivo vantaggio di una precisa categoria di imprese o di produzione. Secondo alcuni ricorrenti (tra i quali figura, ad es., il Governo italiano), tale eventualità non ricorrerebbe

---

*diritto internazionale e dell'Unione europea*, a cura di F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti, T. Scovazzi, Milano, 2008, p. 464 e ss., spec. p. 468 e ss.

<sup>6</sup> V., per tutte, causa T-189/03, cit., punti 42-48.

<sup>7</sup> Causa T-292/02, cit.

<sup>8</sup> *Id.*, punti 57-60.

<sup>9</sup> *Id.*, punto 52.

<sup>10</sup> Com'è ben noto, l'art. 230 del Trattato prevede che un atto di diritto derivato produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi e non avente natura meramente endoprocedimentale possa essere impugnato e dichiarato invalido *ex tunc* qualora: risulti incompatibile col Trattato o con le regole relative alla sua attuazione; sia stato adottato mediante violazione delle forme sostanziali; o risulti viziato da incompetenza o da sviamento di potere.

nel caso di specie, posto che le agevolazioni previste dalla legge 142/90 avrebbero portata generale – non selettiva – ben potendosi applicare nei confronti di tutte le società che siano state istituite conformemente ad essa. Il regime giuridico introdotto con la legge 142/90 sarebbe poi applicabile, nella sostanza, anche alle aziende municipalizzate.

Il Tribunale ha rigettato tale argomento, ricordando che la natura selettiva di un determinato provvedimento deve essere sempre valutata rispetto alla totalità delle imprese e non nei confronti delle imprese beneficiarie di una medesima agevolazione all'interno di un medesimo gruppo<sup>11</sup>.

b) L'incidenza delle agevolazioni sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario

Un altro motivo di illegittimità è stato individuato nella inidoneità delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale ad influenzare la concorrenza e gli scambi intracomunitari, proprietà quest'ultima anch'essa necessaria affinché una data misura possa considerarsi aiuto di Stato *ex art. 87* del Trattato CE. Tra gli elementi addotti per contestare, da questo punto di vista, la decisione della Commissione viene ricordata l'omissione, da parte dell'istituzione, di una verifica puntuale del regime dei servizi pubblici in Italia (regime che sarebbe stato oggetto di valutazione solo su di un piano strettamente locale) e la mancanza di concorrenzialità che contraddistingueva il mercato rilevante al tempo dell'adozione della legge 142/90.

Anche sotto questo profilo, il Tribunale ha ritenuto di dover respingere i ricorsi. Come emerge infatti da una costante giurisprudenza, la Commissione non è tenuta a dimostrare un'incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra Stati e un'effettiva distorsione della concorrenza: essa deve solo verificare se tali aiuti siano idonei *in potenza* a produrre tali effetti.

Più in dettaglio, riferendosi alla contrazione degli scambi intracomunitari, il Tribunale ha rammentato che la circostanza che vede le società *ex lege* 142/90 operare solo sul mercato nazionale o sul loro territorio di origine non è rilevante: gli scambi intracomunitari risultano comunque alterati dalla normativa italiana, dato che le opportunità delle imprese con sede in altri Stati membri di fornire i loro servizi sul mercato italiano risultano sensibilmente ridotte<sup>12</sup>.

Rispetto alla distorsione della concorrenza, il Tribunale ha invece segnalato che le ricorrenti non hanno addotto alcuna prova valida al fine di dimostrare la tesi secondo cui i settori economici dei servizi pubblici interessati non erano, all'epoca dei fatti, aperti alla concorrenza. Al contrario, la Commissione, nella decisione controversa, avrebbe sufficientemente evidenziato - a detta del Tribunale - come alcuni di tali settori fossero già contrassegnati da un certo grado di concorrenzialità<sup>13</sup>.

c) La compatibilità col mercato comune

Considerazioni interessanti emergono poi rispetto ad un ulteriore motivo, avente ad oggetto il supposto contrasto tra la decisione controversa e l'art. 87, comma 3, lett. c), del Trattato CE, che prevede la possibilità di dichiarare compatibili con il mercato comune "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

---

<sup>11</sup> Causa T-222/04, cit., punto 66.

<sup>12</sup> Causa T-189/03, cit., punti 80-81.

<sup>13</sup> *Id.*, punti 74-75.

In pratica, secondo taluni ricorrenti, la Commissione avrebbe omesso di tenere conto, nell'adottare la decisione controversa, che l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito d'impresa avrebbe consentito la trasformazione delle municipalizzate, nonché la trasformazione del mercato interessato in mercato concorrenziale.

Ciò che interessa ricordare in particolare in questa sede sono le valutazioni svolte dal Tribunale rispetto al sindacato da esso esercitabile nei confronti dell'analisi svolta dalla Commissione in proposito e poi sfociata nell'adozione della decisione controversa. A detta del Tribunale, infatti, la Commissione gode in materia di un ampio margine discrezionale, sicché il controllo giurisdizionale deve fondamentalmente limitarsi a verificare che l'istituzione politica non abbia compiuto errori manifesti di valutazione o violazioni delle procedure. Circostanze quest'ultime che non si sarebbero verificate nel caso di specie<sup>14</sup>.

Ora, a scanso di equivoci bisogna subito dire che questa forma di *judicial self-restraint* è già da tempo nota. Il giudice comunitario, infatti, ha ormai da tempo abdicato a svolgere un controllo penetrante sul rispetto, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione delle misure di aiuto<sup>15</sup>.

Ciò che sorprende è che questo *trend*, che di fatto rafforza l'incertezza giuridica che già contraddistingue la prassi istituzionale relativa alla disciplina sugli aiuti di Stato, continui ad essere sostanzialmente "accettato" dalle Corti comunitarie nonostante gli accorati appelli da taluni mossi. Basti qui ricordare le parole dell'avvocato generale Jacobs che, nelle proprie conclusioni motivate relative al procedimento *Ministero dell'Economia e delle Finanze c. Cassa di Risparmio di Firenze e a.*<sup>16</sup>, si è detto pienamente "favorevole ad una verifica più penetrante, da parte della Corte, delle decisioni della Commissione circa la qualificazione di provvedimenti statali quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87"<sup>17</sup>. Il ragionamento di Jacobs è difficilmente confutabile: posto che la nozione di "aiuto di Stato" è contenuta in una norma giuridica di diritto primario deve ritenersi che la Corte ben possa interpretare tale norma verificando, del caso, se singoli provvedimenti statali possono essere ricondotti alla nozione in essa contenuta. Ciò deve consentire alla Corte di "sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione, per quanto complessa questa può essere"<sup>18</sup>.

#### d) La compatibilità con l'art. 86 del Trattato CE

L'ultimo motivo di ricorso che merita di essere richiamato è quello fondato sul supposto contrasto tra la decisione controversa e l'art. 86, par. 2, del Trattato CE, che consente deroghe nell'applicazione delle norme del Trattato nei confronti delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse generale.

In pratica, secondo i ricorrenti la Commissione avrebbe omesso di valutare se le agevolazioni previste dalla legge 142/90 potevano considerarsi giustificate – a termini dell'art. 86 – tenuto conto dell'attività svolta dalle società beneficiarie.

La valutazione del Tribunale è stata, anche su questo punto, adesiva rispetto agli argomenti della Commissione. Esso ha infatti ricordato che affinché delle agevolazioni (*rectius*, delle compensazioni) dirette ad imprese che svolgono servizi di interesse generale possano sottrarsi alla qualificazione di aiuti di Stato occorre che si verifichino cumulativamente alcune circostanze. E cioè:

---

<sup>14</sup> *Id.*, punti 115 e 117.

<sup>15</sup> In tema v. F. Casolari, op. cit., pp. 311-313.

<sup>16</sup> Causa C-222/04.

<sup>17</sup> *Id.*, punto 111.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

- è necessario che l'impresa risulti effettivamente incaricata, mediante un atto di pubblica autorità, dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti;
- è necessario che la compensazione non ecceda quanto indispensabile per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di pubblico servizio, tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole<sup>19</sup>.

Ora, dal momento che la legge 142/90 non può qualificarsi come un atto di pubblica autorità che istituisce e definisce misure di prestazione di servizi pubblici locali, il Tribunale conclude che nemmeno l'art. 86, par. 2, del Trattato CE è stato violato dalla Commissione nell'adozione della decisione controversa, che risulta pertanto pienamente legittima<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Questi criteri sono stati enunciati per la prima volta nella sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 relativa al caso *Altmark*, causa C-280/00, punto 92.

<sup>20</sup> Causa T-189/03, punto 129.

- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in GUUE L 140, del 5 giugno 2009, p. 16 e ss.; <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:IT:PDF>.

La direttiva in epigrafe costituisce parte di un pacchetto di misure, tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 140, con la quale l'Unione intende rafforzare i propri sforzi per il perseguimento degli obiettivi in tema di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra contenuti nel Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e negli ulteriori strumenti sino ad ora adottati a livello internazionale e comunitario.

Tra le misure previste, la promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili assume un rilievo assolutamente strategico. Essa, infatti, può fortemente ridurre la dipendenza della Comunità dalle importazioni di petrolio nel settore dei trasporti (settore nel quale il problema della sicurezza degli approvvigionamenti risulta essere particolarmente acuto); d'altra parte, lo sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili è in grado di garantire un impatto positivo sullo sviluppo economico a livello regionale e locale, in particolare per quanto concerne le PMI e i produttori indipendenti di energia.

Muovendo da queste premesse generalissime, la direttiva intende introdurre un quadro di riferimento armonico per tutti gli Stati membri, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia fornita dalle fonti rinnovabili e dettando norme in materia di trasferimenti statistici tra gli Stati e di cooperazione tra gli stessi e tra gli Stati membri e gli Stati terzi (art. 1).

In conformità con quanto previsto dall'art. 3 dello strumento, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia risulti, nel 2020, almeno pari a quella prefissata a livello comunitario<sup>21</sup>. La quota percentuale assegnata ad ogni Stato si fonda sulla misurazione, avvenuta nel 2005, della quota da esso prodotta di energia da fonti rinnovabili sul consumo totale di energia e risulta coerente con l'obiettivo di raggiungere nel 2020 una quota pari almeno al 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo della Comunità europea.

Quanto all'Italia, la quota percentuale da raggiungere entro il 2020 è pari al 17% sul consumo nazionale di energia.

Da notare poi che ogni Stato membro è comunque tenuto ad assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili relativa alle forme di trasporto risulti, nel 2020, almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti su base nazionale. La definizione di questa diversa soglia per il solo settore dei trasporti è stata giustificata dalle istituzioni comunitarie alla luce del fatto che si rende necessario in tale ambito assicurare l'uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità.

In base al principio di programmazione, ogni Stato dovrà adottare un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. Tale documento, ricorda l'art. 3 della direttiva, ha lo scopo di fissare "gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti

---

<sup>21</sup> In base all'art. 5, par. 1, della direttiva, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è dato dalla somma del consumo finale lordo di elettricità da fonti rinnovabili, del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il trasporto.

rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all'efficienza energetica [...e delle] misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali”.

I piani di azione nazionale dovranno essere notificati alla Commissione entro il 30 giugno 2010 e dovranno risultare conformi al modello adottato entro il 30 giugno 2009 dalla Commissione europea<sup>22</sup>.

Sei mesi prima della scadenza gli Stati membri sono tenuti a pubblicare e notificare alla Commissione un documento previsionale, che deve indicare: una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa, che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso altri Stati membri, la stima del suo potenziale per progetti comuni fino al 2020 e la stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale. I piani e i documenti previsionali sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo. La Commissione valuta i piani nazionali e, del caso, formula raccomandazioni.

La direttiva prevede poi, all'art. 6, la possibilità per gli Stati membri di dare vita ad accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. Siffatto trasferimento non può comunque pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo nazionale dello Stato membro che dà vita al trasferimento medesimo.

È poi prevista la possibilità di dare vita a progetti comuni tra gli Stati membri (artt. 7-8) e tra Stati membri e Stati terzi (artt. 9-10).

La direttiva, infine, introduce un quadro normativo armonico relativo ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi (art. 17) ed alla verifica del loro rispetto (art. 18).

Il termine generale di recepimento dell'atto è fissato al 5 dicembre 2010.

---

<sup>22</sup> Vedilo all'indirizzo Internet:

[http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/nreap\\_adoptedversion\\_30\\_june\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/energy/renewables/doc/nreap_adoptedversion_30_june_en.pdf).

- Comunicazione della Commissione, *Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell’UE sul dialogo università-imprese”*, doc. COM (2009) 158 def., 2 aprile 2009, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0158:FIN:IT:PDF>.

Nella cornice dell’Anno europeo della Creatività e Innovazione 2009 e allo scadere della strategia di Lisbona, volta a fare di quella europea l’economia basata sulla conoscenza più avanzata al mondo, la Commissione ha ritenuto necessario verificare i risultati della una nuova forma di partenariato tra le università e il mondo delle imprese lanciata nel 2008: il Forum università-imprese. Le università<sup>23</sup>, infatti, “visto il loro triplice ruolo di fornitori dei massimi livelli d’istruzione, di ricerca avanzata e di innovazione di avanguardia, rappresentano il vertice del triangolo della conoscenza in Europa [Istruzione, Ricerca e Innovazione]”.

Nella comunicazione, oltre all’analisi dell’azione svolta dal Forum, la Commissione delinea alcune proposte in vista delle prossime fasi di lavoro dello stesso e mette a punto azioni concrete per rafforzare la cooperazione università-imprese.

Fondamentalmente, sono sei le questioni poste nel documento, che vengono sintetizzate a seguire.

- 1) **nuovi programmi di studio per favorire l’occupabilità:** la necessità di manodopera sempre più qualificata e dotata di spirito imprenditoriale, da un lato, e la mancata corrispondenza tra le competenze dei neolaureati e le qualifiche richieste dalle imprese, dall’altro, indicano chiaramente l’esigenza di una riforma dei curricula universitari. In particolare, la Commissione propone l’elaborazione di curricula a “T”, ovvero di percorsi che, pur radicati in una determinata disciplina accademica, interagiscano attivamente con altre discipline e settori. L’istituzione segnala anche la necessità di una riforma dei metodi di esame e dell’incentivazione della differenziazione dei profili di ammissione e degli approcci di apprendimento.
- 2) **stimolare l’imprenditorialità:** è opportuno un mutamento di fondo nella gestione e nella direzione delle università, che, nel rispetto della parità uomo-donna, garantisca una formazione imprenditoriale ampia ed aperta, anche attraverso il coinvolgimento di imprenditori ed uomini di affari nelle attività didattiche.
- 3) **trasferimento di conoscenze:** è necessario dare vita a forme di partenariato o cooperazione generale tra università e imprese che consentano un trasferimento ottimale delle conoscenze. Nel fare questo si rende opportuno adottare delle strategie *ad hoc* per le PMI (ad es. tramite la costituzione – a livello universitario – di uffici addetti alla gestione dei trasferimenti ai quali possano accedere le singole imprese) e definire dei piani di azione a lunga scadenza per la gestione, da parte delle università e degli enti di ricerca, di diritti di proprietà intellettuale.
- 4) **mobilità transfrontaliera e mobilità tra università e imprese:** la Commissione evidenzia la necessità della valorizzazione a tutti i livelli della mobilità sia da parte delle università che da parte delle imprese (segnatamente delle PMI ancora scarsamente inclini a partecipare ai programmi di tirocinio). A tal fine si auspica un adattamento del quadro giuridico di riferimento, tale da consentire un più agevole

---

<sup>23</sup> Il termine “università” è utilizzato nella comunicazione con riferimento a tutti gli istituti d’istruzione superiore, indipendentemente dalla loro denominazione e dal loro *status* nei Paesi membri.

scambio tra università e imprese e il riconoscimento ed accreditamento della mobilità di accademici, ricercatori e studenti verso le imprese.

- 5) **aprire le università all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita:** tenuto conto del graduale invecchiamento della popolazione europea e, dunque, del graduale calo di studenti iscritti presso le università, viene segnalata la necessità di un rapido cambiamento da parte di queste ultime, volto a introdurre sistemi integrati di formazione lungo tutto l'arco della vita. A tal proposito, la Commissione suggerisce anche che l'aggiornamento/adeguamento delle competenze vengano valorizzati e riconosciuti sul mercato del lavoro e che l'offerta in materia venga messa a punto in cooperazione con le imprese.
- 6) **una migliore gestione delle università:** la Commissione mette in evidenza la necessità di introdurre modifiche nella legislazione nazionale che consentano di attribuire alla collaborazione con l'industria un'importanza ai fini della carriera universitaria uguale a quella attribuita a tradizionali attività accademiche (es. pubblicazione). Si sottolinea poi il fatto che una efficace cooperazione tra università ed imprese è garanzia di sviluppo soprattutto a livello regionale. Per questo è opportuno dare vita a partenariati tripartiti tra università, imprese e autorità pubbliche a livello regionale e locale per l'orientamento strategico e il finanziamento.

## NOTA DI AGGIORNAMENTO

Nella precedente relazione presentata alla riunione dell'OLI del 5 e 6 febbraio 2009 (<http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/oli/relazioni-ricorrenti/ANNO-2009/Roma%205-6%20feb-09/ALL9-OLI-FEB-09.pdf>) si è dato conto della presentazione, da parte del TAR Sicilia, di un ricorso pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avente ad oggetto la compatibilità della normativa regionale relativa alle elezioni dei deputati all'Assemblea Regionale Siciliana (l.r. 20 marzo 1951, n. 29) con gli artt. 6 del Trattato sull'UE e 17-18 del Trattato CE.

In data 26 marzo 2009, la Sesta Sezione della Corte di giustizia ha adottato un'ordinanza con la quale, come si era anticipato nella relazione, si è dichiarata manifestamente incompetente a valutare la compatibilità della normativa regionale con l'art. 6 del Trattato sull'UE, non essendo presente alcun elemento di collegamento tra la causa principale e le situazioni considerate dalla disposizione. La questione potrebbe al più rivestire un qualche rilievo alla luce degli strumenti internazionali espressamente o implicitamente richiamati dall'art. 6 (la Convenzione europea sui diritti dell'uomo, da un lato, ed il Patto sui diritti civili e politici, dall'altro). Il controllo del rispetto di tali strumenti, tuttavia, non rientra nelle competenze della Corte di giustizia.

Analoghe considerazioni sono poi emerse nella valutazione del secondo quesito, avente ad oggetto la compatibilità della normativa con gli artt. 17-18 del Trattato CE. Anche in questo caso, infatti, la Corte non ha individuato alcun elemento di collegamento tra la situazione della causa principale e quelle considerate dalle due disposizioni. Essa ha dunque concluso per la piena compatibilità tra le norme del Trattato e la normativa controversa.

## **PARTE SECONDA**

### **PANORAMA**

## ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE<sup>24</sup>

### ATTI NORMATIVI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI

#### **2009/91/CE**

**Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina**

GUUE L 43 del 13 febbraio 2009

#### **2009/95/CE**

**Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea**

GUUE L 43 del 13 febbraio 2009

**Direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009, che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari**

GUUE L 44 del 14 febbraio 2009

**Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata)**

GUUE L 47 del 18 febbraio 2009

**Regolamento (CE) n. 148/2009 della Commissione, del 20 febbraio 2009, recante abrogazione di 11 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca**

GUUE L 348 del 24 dicembre 2008

**Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2008, che modifica gli allegati delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione agli elenchi di enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici**

GUUE L 50 del 21 febbraio 2009

**Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) [notificata con il numero C(2008) 6743]**

GUUE L 52 del 25 febbraio 2009

#### **2009/158/CE**

**Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2009, che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l'attuazione del secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma**

GUUE L 53 del 26 febbraio 2009

---

<sup>24</sup> L'asterisco a fianco dell'atto indica che esso è oggetto di commento nella prima parte di questa relazione.

**Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali**

GUUE L 54 del 26 febbraio 2009

**2009/239/CE**

**Decisione della Commissione, del 10 dicembre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 60/07 cui l'Italia ha dato esecuzione in favore della società Fluorite di Silius SpA [notificata con il numero C(2008) 7805]**

GUUE L 71 del 17 marzo 2009

**2009/242/CE**

**Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2009, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni**

GUUE L 72 del 18 marzo 2009

**Regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi») (Versione codificata)**

GUUE L 79 del 25 marzo 2009

**Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Versione codificata)**

GUUE L 110 del 1° maggio 2009

**2009/382/CE**

**Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa all'aiuto di Stato C 27/05 (ex NN 69/04) concesso per l'acquisto di foraggi nella regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6 della legge regionale n. 14 del 20 agosto 2003 e invito a manifestazione di interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste) [notificata con il numero C(2009) 187]**

GUUE L 120 del 15 maggio 2009

**2009/384/CE**

**Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari**

GUUE L 120 del 15 maggio 2009

**2009/385/CE**

**Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate**

GUUE L 120 del 15 maggio 2009

**2009/389/CE**

**Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 25/2000 (ex N 149/99) cui l'Italia intende dare attuazione a favore dell'impresa siderurgica Lucchini Siderurgica SpA [notificata con il numero C(2008) 3515]**  
GUUE L 123 del 19 maggio 2009

**Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione)**  
GUUE L 125 del 21 maggio 2009

**Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa**  
GUUE L 126 del 21 maggio 2009

**Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri**  
GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE\***  
GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra**  
GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE**  
GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio**  
GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto**

**serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020**

GUUE L 140 del 5 giugno 2009

**Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (Versione codificata)**

GUUE L 145 del 10 giugno 2009

**Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante nomina di un membro italiano del Comitato delle regioni**

GUUE L 148 dell'11 giugno 2009

**Parere del Consiglio, del 10 marzo 2009, sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia, 2008-2011**

GUUE C 70 del 24 marzo 2009

**Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica**

GUUE C 83 del 7 aprile 2009

**Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali**

GUUE C 85 del 9 aprile 2009

**Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza 1.5.2009**

GUUE C 99 del 30 aprile 2009

**Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell'energia e dell'Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell'ambito del piano europeo di ripresa economica**

GUUE C 108 del 12 maggio 2009

**Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)**

GUUE C 119 del 28 maggio 2009

**Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore per i 27 Stati membri con decorrenza dal 1° giugno 2009**

GUUE C 122 del 30 maggio 2009

**Progetto di parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera**

GUUE C 128 del 6 giugno 2009

**Secondo parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla revisione della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)**

GUUE C 128 del 6 giugno 2009

**COM (2009) 58<sup>25</sup>**

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proposta di relazione congiunta per il 2009 sulla protezione e sull'inclusione sociale

**COM (2009) 73**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia politica annuale per il 2010

**COM (2009) 104**

Comunicazione della Commissione - "Far fronte alla crisi dell'industria automobilistica europea"

**COM (2009) 77**

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Parità tra donne e uomini — 2009

**COM (2009) 114**

Comunicazione per il Consiglio Europeo di primavera - Guidare la ripresa in Europa - Volume 1

**COM (2009) 108**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Le infrastrutture TIC per la e-scienza

**COM (2009) 128**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Una PAC semplificata per l'Europa: un successo per tutti

**COM (2009) 147**

Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici : verso un quadro d'azione europeo

**COM (2009) 156**

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque

---

<sup>25</sup> Tutti i documenti COM della Commissione possono essere consultati all'indirizzo Internet: <http://eur-lex.europa.eu/COMIndex.do?ihmlang=it>.

**COM (2009) 158\***

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-imprese

**COM (2009) 180**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Gestire l'impatto dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione europea (relazione 2009 sull'invecchiamento demografico)

**COM (2009) 161**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rendere più mirati gli aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali

**COM (2009) 163**

Libro Verde - Riforma della politica comune della pesca

**COM (2009) 212**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico : riesame della direttiva 2003/98/CE

**COM (2009) 257**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un impegno comune per l'occupazione

**COM (2009) 262**

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**

Informazione pubblicata in GUUE C 32 del 7 febbraio 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**

Informazione pubblicata in GUUE C 44 del 21 febbraio 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**

Informazione pubblicata in GUUE C 55 del 7 marzo 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**

Informazione pubblicata in GUUE C 69 del 21 marzo 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**

Informazione pubblicata in GUUE C 82 del 4 aprile 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 90 del 18 aprile 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 102 del 1° maggio 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 113 del 16 maggio 2009

**Procedimenti giurisdizionali, Corte di Giustizia e Tribunale di Primo grado**  
Informazione pubblicata in GUUE C 129 del 6 giugno 2009

**COMITATO DELLE REGIONI**  
**77<sup>a</sup> sessione plenaria del 26 e del 27 novembre 2008**  
GUUE C 76 del 31 marzo 2009

2009/C 76/01

Parere del Comitato delle regioni — Politica di integrazione e dialogo interculturale

2009/C 76/02

Parere del Comitato delle regioni — Quadro giuridico comunitario per l'Infrastruttura di ricerca europea (ERI) e programmazione congiunta della ricerca

2009/C 76/03

Parere di prospettiva del Comitato delle regioni — La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione

2009/C 76/04

Parere di prospettiva del Comitato delle regioni — Il contributo delle regioni al conseguimento degli obiettivi europei in materia di cambiamenti climatici ed energia, con particolare riguardo al Patto dei sindaci

2009/C 76/05

Parere del Comitato delle regioni — Mobilità dei giovani volontari in Europa

2009/C 76/06

Parere del Comitato delle regioni — L'UE partner mondiale per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio

2009/C 76/07

Parere del Comitato delle regioni — Una politica d'immigrazione comune per l'Europa

2009/C 76/08

Parere del Comitato delle regioni — Quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale

2009/C 76/09

Parere del Comitato delle regioni — Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali

2009/C 76/10

Parere del Comitato delle regioni — Il valore aggiunto della partecipazione degli enti locali e regionali al processo di allargamento

2009/C 76/11

Parere del Comitato delle regioni — Affrontare la sfida dell'efficienza energetica con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

2009/C 76/12

Parere del Comitato delle regioni — Migliorare le competenze per il 21° secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica

2009/C 76/13

Risoluzione del Comitato delle regioni sulla crisi finanziaria

2009/C 76/14

Risoluzione del Comitato delle regioni sulle priorità del Comitato delle regioni per il 2009 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea

**Comitato delle regioni**  
**78<sup>a</sup> sessione plenaria del 12 e del 13 febbraio 2008**  
GUUE C 120 del 28 maggio 2009

2009/C 120/01

Parere del Comitato delle regioni diplomazia delle città

2009/C 120/02

Parere del Comitato delle regioni — mercato unico, visione sociale e servizi di interesse generale

2009/C 120/03

Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni gli enti locali e regionali in prima linea nelle politiche di integrazione

2009/C 120/04

Parere del Comitato delle regioni «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) Uno «Small Business Act» per l'Europa

2009/C 120/05

Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla coesione territoriale

2009/C 120/06

Parere del Comitato delle regioni libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli

2009/C 120/07

Parere del Comitato delle regioni Libro verde — migrazione e mobilità

2009/C 120/08

Parere del Comitato delle regioni servizio universale nelle comunicazioni elettroniche e internet e le reti del futuro

*III Atti preparatori*

**Comitato delle regioni**  
**78<sup>a</sup> sessione plenaria del 12 e del 13 febbraio 2008**

2009/C 120/09

Parere del Comitato delle regioni — rendere più ecologico il settore dei trasporti

2009/C 120/10

Parere del Comitato delle regioni cielo unico europeo II

2009/C 120/11

Parere del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ED Ecolabel

2009/C 120/12

Parere del Comitato delle regioni Assistenza sanitaria transfrontaliera

**Sentenza della Corte (grande sezione) del 10 febbraio 2009.**

**Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.**

Inadempimento di uno Stato - Art. 28 CE - Nozione di "misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione" - Divieto per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di trainare rimorchi sul territorio di uno Stato membro - Sicurezza stradale - Accesso al mercato - Ostacolo - Proporzionalità.

Causa C-110/05.

\*\*\*\*

**Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 3 marzo 2009.**

**Azienda Agricola Disarò Antonio e a. contro Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. a r.l.**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Padova - Italia.

Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo - Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario.

Causa C-34/08.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) del 4 marzo 2009.**

**Tirrenia di Navigazione SpA (T-265/04), Caremar SpA e altri (T-292/04) e Navigazione Libera del Golfo SpA (T-504/04) contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Trasporto marittimo - Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali - Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Interesse ad agire - Aiuti nuovi o esistenti - Obbligo di motivazione - Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92.

Cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04.

\*\*\*\*

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 17 marzo 2009.**

**Rita Mariano contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Milano - Italia.

Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Artt. 12 CE e 13 CE - Concessione di una prestazione ai superstiti - Normativa nazionale che prevede differenze di trattamento tra il coniuge superstite e il convivente superstite.

Causa C-217/08.

\*\*\*\*

---

<sup>26</sup> L'asterisco a fianco dell'atto indica che esso è oggetto di commento nella prima parte di questa relazione.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 marzo 2009\*.**

**Maria Catena Rita Pignataro contro Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Catania e altri.**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Italia.

Condizioni di eleggibilità ad elezioni regionali - Obbligo di residenza nella regione considerata - Artt.17 CE e 18 CE - Diritti fondamentali - Mancanza di collegamento con il diritto comunitario - Manifesta incompetenza della Corte.

Causa C-535/08.

\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 aprile 2009.**

**Lodato Gennaro & C. SpA contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e SCCI.**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Nocera Inferiore - Italia.

Aiuti di Stato a favore dell'occupazione - Orientamenti in materia di aiuti a favore dell'occupazione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - Regolamento (CE) n. 2204/2002 - Nozione di "creazione di posti di lavoro" - Calcolo dell'incremento del numero di posti di lavoro.

Causa C-415/07.

\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2009.**

**Repubblica italiana (C-393/07) e Beniamino Donnici (C-9/08) contro Parlamento europeo.**

Ricorso di annullamento - Decisione del Parlamento europeo 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici - Deputato del Parlamento europeo - Verifica dei poteri di un membro del Parlamento - Nomina di un deputato conseguente alla rinuncia di altri candidati - Artt. 6 e 12 dell'atto del 1976.

Cause riunite C-393/07 e C-9/08.

\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2009.**

**Azienda Agricola Disarò Antonio e a. contro Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. a r.l.**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale ordinario di Padova - Italia.

Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Quote latte - Prelievo - Validità del regolamento (CE) n. 1788/2003 - Obiettivi della politica agricola comune - Principi di non discriminazione e di proporzionalità - Determinazione del quantitativo di riferimento nazionale - Criteri - Rilevanza del criterio di uno Stato membro deficitario.

Causa C-34/08.

\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (grande sezione) del 19 maggio 2009.**

**Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.**

Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Artt. 43 CE e 56 CE - Sanità pubblica - Farmacie - Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia - Giustificazione - Rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità - Indipendenza professionale dei farmacisti - Imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici - Farmacie comunali.  
Causa C-531/06.

\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 maggio 2009.**

**Assitur Srl contro Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.**

Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italia.

Direttiva 92/50/CEE - Art. 29, primo comma - Appalti pubblici di servizi - Normativa nazionale che non autorizza la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione, in modo concorrente, di società aventi fra loro un rapporto di controllo o d'influenza notevole.

Causa C-538/07.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Associazione di imprese - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità.

Causa T-292/02.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**ACEA SpA contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Causa T-297/02.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità.  
Causa T-300/02.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**AEM SpA contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE.  
Causa T-301/02.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**Acegas-APS SpA contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità.  
Causa T-309/02.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**ASM Brescia SpA contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Art. 87, n. 3, lett. c), CE - Art. 86, n. 2, CE.  
Causa T-189/03.

\*\*\*\*

**Sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) dell'11 giugno 2009\*.**

**Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee.**

Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 86, n. 2, CE.  
Causa T-222/04.

\*\*\*\*\*

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 giugno 2009.**

**Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.**

Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2001/23/CE - Trasferimento d'impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Legislazione nazionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d'impresе in "stato di crisi".

Causa C-561/07.

## IN ITALIA

### NORMATIVA STATALE

**Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.**

*Decreto legislativo n. 30 del 16 marzo 2009, G.U. n. 79 del 4 aprile 2009*

**Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE**

*Decreto legislativo n. 22 del 24 febbraio 2009, G.U. n. 66 del 20 marzo 2009 - Suppl. Ordinario n. 34/L*

**Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.**

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, G.U. n. 131 del 9 giugno 2009*

Dipartimento Politiche Comunitarie

**Protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 19 giugno 2009**

*Il Protocollo intende dare vita ad una cooperazione strutturata tra i due enti nell'analisi delle proposte di nuove normative comunitarie, o di modifica delle attuali, e nella fase della loro trasposizione nell'ordinamento italiano.*

[http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/appalti\\_publici/protocollo\\_intesa%5B1%5D.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/appalti_publici/protocollo_intesa%5B1%5D.pdf)

**Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea 2008**

[HTTP://WWW.CAMERA.IT/\\_DATI/LEG16/LAVORI/DOCUMENTIPARLAMENTARI/INDICEETESTI/087/002/INTERO.PDF](HTTP://WWW.CAMERA.IT/_DATI/LEG16/LAVORI/DOCUMENTIPARLAMENTARI/INDICEETESTI/087/002/INTERO.PDF)

\*\*\*\*

### NORMATIVA REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

*In applicazione della l.r. 16/2008 sta svolgendosi per la prima volta la sessione comunitaria regionale<sup>27</sup>. Essa costituisce, nel panorama normativo regionale, una sede inedita per svolgere una riflessione generale sulla partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Nella sessione comunitaria vengono in particolare presi in considerazione il Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e la Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale*

---

<sup>27</sup> Tutti i lavori relativi alla sessione comunitaria 2009 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna possono essere consultati all'indirizzo Internet <http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/inevidenza.htm>.

*all'ordinamento comunitario. La sessione può concludersi con l'adozione, da parte dell'Assemblea legislativa, di una risoluzione.*

Deliberazione Giunta regionale 613/2009

**Relazione per la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 16/08**

[http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/inevidenza/sesscomunit/delib613\\_\(2\).pdf](http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/inevidenza/sesscomunit/delib613_(2).pdf)

I Commissione assembleare (Bilancio Affari generali ed istituzionali)

**Relazione per la sessione comunitaria 2009 dell'Assemblea legislativa**

[http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/inevidenza/sesscomunit/Rel\\_sess\\_comunit4630.pdf](http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/comm/I/inevidenza/sesscomunit/Rel_sess_comunit4630.pdf)

LIGURIA

L.R. 11-5-2009 n. 16

**Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale.**

*Pubblicata nel B.U. Liguria 20 maggio 2009, n. 8, parte prima.*

TOSCANA

L.R. 22-5-2009 n. 26

**Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.**

*Pubblicata nel B.U. Toscana 27 maggio 2009, n. 18, parte prima.*